

IL REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

Sommario

PREMESSE	4
II D.Lvo 24 del 10 marzo 2023	4
1. II REGOLAMENTO EDA	4
1.1 Scopo e finalità	4
1.2 Definizioni	5
2. LA SEGNALAZIONE	6
2.1 Cosa si può segnalare	6
2.2 Cosa non si può segnalare	6
2.3 Irrilevanza dei motivi personali del segnalante	6
3. I CANALI DI SEGNALAZIONE	7
3.1 Tipologia dei canali di segnalazione e scelta del canale	7
3.2 Canale interno di segnalazione	7
3.2.1 Il canale	7
3.2.2 Il Destinatario della segnalazione interna	7
3.2.3 Segnalazioni riguardanti il Consorzio Co&So	8
3.2.4 Segnalazione interna orale	8
3.3 Canale esterno di segnalazione presso ANAC	8
3.4 Segnalazione esterna scritta	8
3.5 Segnalazione esterna orale	8
3.6 Divulgazione pubblica	S
3.7 Denuncia all'Autorità	9
3.8 Segnalazioni anonime	9
4. PROCEDURA E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE	9
4.1 Elementi e caratteristiche della segnalazione	9
4.2 Gestione delle segnalazioni interne	10
4.3 Pubblicazione sul sito delle informazioni per la corretta gestione del canale interno di segnalazione	77
4.4 Registro delle segnalazioni interne	77
5. PROCEDURA E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ESTERNE	77
5.1 Elementi e caratteristiche della segnalazione	77
5.2 Gestione della segnalazione esterna	77
6. LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA	12
6.1 Obblighi di riservatezza	12
6.2 Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito dei procedimenti penali, contabili e disciplinari	13
6.3 Audizione della persona coinvolta nella segnalazione	13
6.3 Sanzioni disciplinari per violazione obblighi di riservatezza	13
6.5 Rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali	13
6.6 Conservazione dei dati	13

7. LA TUTELA DA EVENTUALI RITORSIONI	13
7.1 La ritorsione	13
7.2 Condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni	14
7.3 Estensione soggettiva delle misure di protezione	14
7.4 Segnalazione all'ANAC delle ritorsioni	75
7.5 Prova della ritorsione	75
LE ALTRE MISURE DI TUTELA	15
8.1 Esenzione di responsabilità per chi segnala, denuncia, o effettua una divulgazione pubblica	75
8.2 Rinunce e transazioni	75
9. PERDITA DELLE TUTELE	16
9.1 Decadenza dalle misure di protezione	16
10. POTERE SANZIONATORIO DI ANAC	16

PREMESSE

Il D.Lvo 24 del 10 marzo 2023

Il D.Ivo 24 del 10 marzo 2023 rubricato "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", recepisce nell'ordinamento giuridico italiano la normativa comunitaria (Direttiva UE 2019/1937) a tutela dei soggetti che segnalano attività illecite o frodi all'interno di un contesto lavorativo, pubblico o privato, e che ledono gli interessi pubblici o dell'integrità degli enti di appartenenza.

Le principali novità contenute nel rinnovato regime sono:

- l'estensione dell'ambito oggettivo delle segnalazioni, che varia in basa alla natura pubblica o privata dell'ente e, in quest'ultimo caso, al numero dei dipendenti impiegati nell'ente medesimo;
- 2. la distinzione dei canali di segnalazione, da utilizzarsi in base all'oggetto della segnalazione, il cui ricorso è differenziato da un punto di vista soggettivo;
- l'ampliamento dell'ambito soggettivo della tutela, attraverso l'estensione della definizione di whistleblower e la previsione tra i destinatari della protezione anche di soggetti, diversi dal segnalante, ritenuti meritevoli per determinate condizioni soggettive o oggettive;
- 4. la maggiore procedimentalizzazione delle attività interne all'ente al fine di assicurare una gestione tempestiva ed efficiente della segnalazione e la riservatezza del segnalante e dei soggetti coinvolti; con divieto di rivelare l'identità del segnalante anche nel procedimento penale e contabile, oltre a quello disciplinare;
- 5. il nuovo ruolo dell'ANAC, che assume la veste di unica Autorità Nazionale competente sia per il settore pubblico che per quello privato, con il potere di irrogare sanzioni in caso di mancato adeguamento o di violazione delle prescrizioni normative, in funzione della corretta attuazione della disciplina.

1. II REGOLAMENTO EDA

1.1 Scopo e finalità

Il presente documento descrive le misure applicate da EDA SERVIZI Società Cooperativa Impresa Sociale (di seguito "EDA") mediante le quali è possibile effettuare Segnalazioni rilevanti a sensi della Normativa Whistleblowing.

Scopo del presente regolamento è di adeguarsi alle nuove disposizioni di legge al fine di rimuovere tutti quei fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso al Whistleblowing, garantendo tempestività ed efficienza nella gestione della segnalazione, la riservatezza del segnalante e dei soggetti coinvolti e la loro protezione contro ogni eventuale misura di ritorsione.

Il Regolamento è diretto a tutti coloro che amministratori, soci, dipendenti o collaboratori interni e/o esterni (indicati complessivamente come Destinatari) instaurino con la Cooperativa rapporti o relazioni, dirette o indirette, in maniera stabile o temporanea o comunque operino a contatto con EDA.

Quale Cooperativa facente parte del Consorzio CO&SO, garantisce circolarità delle informazioni e uniformità di azione nell'ambito delle segnalazioni, al fine di garantire massima trasparenza e conformità ai principi normativi, etici e morali che guidano l'agire della Cooperativa e del Consorzio. Tale obiettivo è garantito anche attraverso l'adozione di una piattaforma comune a tutte le Cooperative facenti parte del Consorzio, pur rispettando prerogative e specificità di ciascuna.

Il presente regolamento costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione - di seguito Mog - (Allegato 6).

1.2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- **segnalazione**: comunicazione scritta o orale di informazioni sulle violazioni di specifiche normative nazionali e comunitarie che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della EDA;
- **informazioni sulle violazioni**: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all'interno di EDA, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- **persona segnalante o whistleblower**: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica delle informazioni sulle violazioni <u>acquisite nel contesto lavorativo</u> che intrattiene con EDA; in particolare rientrano in tale definizione: i soci-dipendenti di EDA, compresi i lavoratori autonomi e coloro che hanno un rapporto di collaborazione professionale con la Cooperativa, compresi i soggetti che fanno capo al Consorzio; i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la stessa; i volontari; i tirocinanti, anche non retribuiti, e infine le persone con funzione di amministrazione, controllo vigilanza o rappresentanza. Si considerano soggetti "segnalanti" con estensione della protezione accordata dalle norme- anche coloro il cui rapporto di lavoro è terminato se la segnalazione riguarda episodi accaduti in corso di rapporto nonché i candidati in vista di un'assunzione, che abbiano acquisito le informazioni sulle violazioni durante il processo di selezione o in altre fasi della procedura e che potrebbero subire ritorsioni.
- **facilitatore**: persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **persona coinvolta**: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;
- **ritorsione**: qualsiasi comportamento, atto od omissione anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o che può provocare alla persona segnalante o che ha sporto denuncia, in via diretto o indiretta, un danno ingiusto;
- **seguito**: l'azione intrapresa dal soggetto che ha ricevuto la segnalazione attraverso il canale appositamente indicato nella procedura, e di cui ha la gestione, per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini, e le eventuali misure adottate;
- **riscontro**: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato e che si intende dare alla segnalazione.

2. LA SEGNALAZIONE

2.1 Cosa si può segnalare

Oggetto della segnalazione possono essere comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di EDA e che consistono:

- a) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lvo 231/01, o violazioni del MOG ivi previsto che non costituiscono anche Violazioni del diritto dell'Unione Europea e/o che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- b) illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione Europea e di tutte I normative nazionali che ne danno attuazione; in particolare vi rientrano: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza

nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- c) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione quali ad esempio frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione Europea;
- d) atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei captali; sono ricomprese le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i maccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società
- e) atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione nei settori sopra richiamati alla lettera b); si pensi ad esempio alle condotte che compromettono la concorrenza effettiva e reale nel mercato interno tramite il ricorso a partiche abusive.

Possono essere segnalate sia violazioni già commesse, sia quelle non ancora commesse, ma che il segnalante, sulla base di concreti elementi, ragionevolmente ritiene potrebbero verificarsi.

Infine, possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni, come ad esempio l'occultamento o distruzione di prove delle violazioni commesse.

Al momento della segnalazione il segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

Non sono ricomprese nelle misure di protezione del presente regolamento le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già di dominio pubblico, né quelle desunte sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

2.2 Cosa non si può segnalare

Sono escluse dall'oggetto della segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego.

2.3 Irrilevanza dei motivi personali del segnalante

Ricorrendo i presupposti oggettivi della segnalazione delle violazioni, nonché la loro attinenza al contesto lavorativo nel quale sono state apprese, le misure di protezione previste dal presente regolamento si applicano indipendentemente dai motivi che hanno indotto la persona a effettuare la segnalazione.

3. I CANALI DI SEGNALAZIONE

3.1 Tipologia dei canali di segnalazione e scelta del canale

Le segnalazioni possono essere effettuate utilizzando i seguenti canali:

- canale interno messo a disposizione dalla società EDA;
- canale esterno messo a disposizione dall'ANAC;
- divulgazione pubblica, attraverso la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- denuncia all'Autorità.

Il segnalante deve privilegiare l'utilizzo del canale interno delle segnalazioni, ricorrendo al canale esterno, ovvero alla divulgazione pubblica solo in via sussidiaria e in presenza delle condizioni indicate nel presente regolamento.

Ai fini dell'applicazione della presente disciplina, le segnalazioni aventi ad oggetto le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lvo 231/01 o le violazioni del MOG ivi previsto -che non costituiscono anche violazioni del diritto dell'Unione Europea e/o che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea - di cui all'art. 3 lett. a) possono essere effettuate solo attraverso il canale interno.

3.2 Canale interno di segnalazione

3.2.1 Il canale

EDA ha attivato un canale di segnalazione interna tramite una specifica piattaforma condivisa con il Consorzio CO&SO e le altre cooperative consorziate che consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e garantisce – anche tramite strumenti di crittografia- la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona Coinvolta, e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione.

La piattaforma è accessibile dal sito istituzionale di EDA alla voce CHI SIAMO, entrando in TRASPARENZA E ACCOUNTABILITY, poi in WHISTLEBLOWING e cliccando su "Vuoi fare una segnalazione?" raggiungendo così la piattaforma al link denominato https://coeso.whistleblowing.it. Successivamente cliccare prima sul pulsante evidenziato "Invia una segnalazione", procedere e subito dopo cliccare sul logo identificativo della Cooperativa EDA.

3.2.2 Il Destinatario della segnalazione interna

EDA ha individuato quale Destinatario delle segnalazioni interne l'OdV della Cooperativa al quale è affidata la gestione del relativo canale.

L'identità del segnalante sarà conosciuta solo dall'OdV, che garantirà la riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione medesima e della relativa documentazione, nelle modalità e nei termini indicati nel presente regolamento.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi lo stesso ODV, la segnalazione sarà gestita al Referente Ufficio Contabilità, a cui la segnalazione verrà indirizzata in automatico dal gestore della piattaforma.

Il responsabile della suddetta funzione sarà tenuto ai medesimi obblighi in tema di riservatezza dell'OdV.

3.2.3 Segnalazioni riguardanti il Consorzio CO&SO

Laddove la segnalazione attenga a violazioni riconducibili all'attività del Consorzio, apprese nell'ambito del rapporto di lavoro o collaborazione, la segnalazione dovrà essere effettuata sempre tramite la piattaforma accendendo al medesimo cliccando sul logo identificativo del Consorzio CO&SO ovvero delle singole cooperative consorziate a cui si riferisce la violazione.

3.2.4 Segnalazione interna orale

Le segnalazioni interne presentate in forma orale sono fatte personalmente all'OdV, contattandolo alla sua casella di posta odv@edaservizi.it e richiedendo un appuntamento che verrà fissato nel più breve tempo possibile, avendo cura di precisare le ragioni dell'incontro solo al primo contatto con l'OdV.

Analogamente per le segnalazioni orali nei confronti dell'OdV si dovrà richiedere un appuntamento con la Referente Ufficio Contabilità contattandola all'indirizzo mail <u>capitelli@edaservizi.it</u>.

3.3 Canale esterno di segnalazione presso ANAC

I segnalanti possono <u>utilizzare il canale esterno</u> (ANAC) per le segnalazioni di cui all'art. 3 lett. b) c) d) e) inerenti le violazioni di normativa comunitaria e di ambito nazionale di sua attuazione quando:

- · non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- · la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- · la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- · la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni attraverso il canale esterno possono essere scritte o orali secondo le modalità di seguito illustrate.

3.4 Segnalazione esterna scritta

ANAC ha istituito un proprio canale di segnalazione, per comunicazioni scritte a cui si accede mediante il sequente link https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.

Sono assicurate al segnalante le medesime tutele circa la riservatezza della sua identità e del contenuto della segnalazione.

3.5 Segnalazione esterna orale

ANAC ha predisposto un servizio telefonico con operatore, che previa presentazione vocale dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa, consente l'acquisizione delle segnalazioni orali.

Il contenuto della telefonata viene registrato e inserito sulla piattaforma ANAC.

La segnalazione, attraverso il canale esterno di ANAC, può infine avvenire nell'ambito di un incontro diretto, richiedendo un appuntamento che verrà fissato in un termine ragionevole.

3.6 Divulgazione pubblica

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il soggetto segnalante che divulga pubblicamente una violazione potrà beneficiare delle forme di tutela riconosciute in materia di Whistleblowing **solo laddove** si sia in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- · la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- · la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- · la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

3.7 Denuncia all'Autorità

Il soggetto segnalante potrà beneficiare delle forme di tutela riconosciute in materia di Whistleblowing anche in caso di denuncia all'Autorità Giudiziaria delle violazioni integranti illeciti, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo in essere con EDA

3.8 Segnalazioni anonime

Le forme di tutela previste dalla legge per il segnalante operano nei confronti dei soggetti individuabili e riconoscibili.

Restano ferme le tutele previste dalla legge in caso di segnalazioni anonime se la persona segnalata è stata successivamente identificata e ha subito le ritorsioni.

4. PROCEDURA E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

4.1 Elementi e caratteristiche della segnalazione

La persona segnalante deve fornire tutti gli elementi utili per consentire le verifiche e gli accertamenti a riscontro della fondatezza delle informazioni sulle violazioni comunicate.

A tal fine è necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata onde consentire la delibazione dei fatti da parte dell'OdV.

In particolare è necessario risultino chiare:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione del ruolo e funzione svolta in EDA:
- la descrizione del fatto oggetto di segnalazione;
- circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione se conosciute;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i cui attribuire i fatti segnalati (persona coinvolta);
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati (es. testimoni);
- indicazione di altri soggetti quali facilitatori, o altri soggetti cui estendere le misure di protezione in ragione dei rapporti con il segnalante;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la fondatezza dei fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Tali informazioni potranno essere fornite attraverso la compilazione del questionario somministrato per le segnalazioni scritte eseguite attraverso il canale interno della piattaforma online.

Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.

4.2 Gestione delle segnalazioni interne

Ricevuta la segnalazione l'OdV deve:

- dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento.

In particolare, un diligente seguito implica in primo luogo lo svolgimento di quelle attività di verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate dal segnalante, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati.

A tal riguardo l'OdV dovrà procedere ad una valutazione preliminare sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste.

L'esito di tale valutazione sarà negativo per quelle segnalazioni che:

- sono manifestamente prive dell'interesse della cooperativa o dell'interesse pubblico;
- esulano dall'ambito oggettivo delle segnalazioni;
- esulano dal contesto lavorativo di EDA essendo state apprese al di fuori della relazione lavorativa con la cooperativa;
- sono manifestamente infondate per assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- eccessiva genericità della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di fatti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

Nel caso in cui quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, l'OdV potrà chiedere al segnalante ulteriori elementi integrativi.

Una volta rilevata l'ammissibilità della segnalazione, anche a seguito della ricezione degli elementi integrativi richiesti, l'OdV, darà avvio all'istruttoria interna, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, e sempre nel rispetto delle normative giuslavoristiche in tema di controlli.

Qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti fondata, l'OdV in relazione alla natura della violazione provvederà:

- a comunicare l'esito dell'accertamento al CdA, ovvero al Collegio Sindacale affinché adottino eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della cooperativa EDA ovvero perché si dia corso a procedimenti disciplinari;
- a presentare denuncia all'autorità competente;

L'OdV in particolare, nel termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, o in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento, dovrà dare riscontro degli esiti dell'istruttoria alla persona segnalante, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare e dei motivi delle scelte effettuate.

Il riscontro potrà consistere nel comunicare: l'archiviazione per mancanza di prove sufficienti o altri motivi, l'avvio di un'inchiesta interna e le relative risultanze, i provvedimenti adottati per risolvere la questione, il rinvio ad un'autorità competente per ulteriori indagini, nella misura in cui tali informazioni non pregiudichino l'inchiesta interna o l'indagine, né ledano i diritti della persona coinvolta.

4.3 Pubblicazione sul sito delle informazioni per la corretta gestione del canale interno di segnalazione

L'OdV cura che sul sito di EDA sia presente una sezione dedicata al Whistleblowing dove vengono pubblicizzate le informazioni rivolte a chiarire chi sono le persone interessate alla segnalazione, l'oggetto della segnalazione, le modalità della presentazione segnalazione, dando rilievo alla necessità di evidenziare all'atto della segnalazione la volontà di beneficiare delle forme di tutela previste per il whistleblower. Nell'apposita sezione sarà pubblicato anche il presente regolamento.

4.4 Registro delle segnalazioni interne

L'OdV cura la tenuta del registro dove vengono annotate in ordine cronologico le segnalazioni ricevute e l'esito delle stesse.

L'annotazione avviene nel rispetto della riservatezza dell'identità della persona segnalante e delle persone coinvolte, attribuendo un numero progressivo di identificazione delle segnalazioni.

5. PROCEDURA E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ESTERNE

5.1 Elementi e caratteristiche della segnalazione

ANAC ha attivato il proprio canale esterno per le segnalazioni, nei termini illustrati agli artt. 8, 8.1 e 8.2, mettendo a disposizione delle persone segnalanti un apposito modello reperibile alla pagina web dedicata al Whistleblowing, in modo tale da garantire una segnalazione fornita degli elementi utili per consentire di procedere alle successive verifiche.

5.2 Gestione della segnalazione esterna

Ricevuta la segnalazione l'ANAC dovrà:

- dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6
 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso,
 dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunicare alla persona segnalante l'esito finale che può consistere nell'archiviazione, nella trasmissione alle autorità competenti, in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

6. LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

6.1 Obblighi di riservatezza

La presentazione della segnalazione che soddisfa i requisiti essenziali di ammissibilità comporta l'applicazione di misure di tutela della riservatezza nei termini di seguito illustrati. In particolare:

- L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;
- La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

A tal fine si specifica che l'unico soggetto autorizzato da EDA al trattamento dei dati del segnalante è l'OdV, il quale ha l'obbligo di mantenere la riservatezza sull'identità del segnalante e delle persone coinvolte nella segnalazione, nonché delle altre persone menzionate nella segnalazione, ovvero per le segnalazioni che riguardano l'OdV e rivolte al Referente Ufficio Contabilità l'autorizzazione è estesa anche a tale soggetto.

Resta fermo che nel caso in cui l'OdV nello svolgimento delle proprie istruttorie abbia necessità di rivelare a terzi l'identità del segnalante, dovrà previamente ottenere il consenso dell'interessato e delle persone coinvolte nella rivelazione; a loro volta i terzi informati dovranno essere autorizzati al trattamento dei dati e garantire l'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite.

Qualora la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso da quello competente a riceverla, quest'ultimo è ugualmente tenuto a garantirne la riservatezza.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

6.2 Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito dei procedimenti penali, contabili e disciplinari

La tutela della riservatezza del segnalante va assicurata anche in ambito del procedimento penale, contabile o disciplinare.

- Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta da segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p., ossia fino a quando l'indagato/imputato non ne è a conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
- Nei procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti l'identità della persona segnalante non può essere segnalata fino alla chiusura della fase istruttoria.
- Nei procedimenti disciplinari attivati contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del segnalante.

L'identità del segnalante non può essere mai rivelata senza il suo espresso consenso; a tal fine il segnalante deve ricevere previa comunicazione scritta delle ragioni per cui è necessario disvelare la sua identità.

6.3 Audizione della persona coinvolta nella segnalazione

Fermi restando gli obblighi di riservatezza sopra indicati, la persona coinvolta nella segnalazione può essere sentita, ovvero su sua richiesta è sentita, per esercitare il proprio diritto di difesa personalmente o mediante procedimento cartolare attraverso memorie scritte e documenti.

6.3 Sanzioni disciplinari per violazione obblighi di riservatezza

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori fonti di responsabilità previste dall'ordinamento.

6.5 Rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato da EDA in qualità di titolare del trattamento e dall'OdV quale soggetto autorizzato al trattamento, nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali.

Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6.6 Conservazione dei dati

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

7. LA TUTELA DA EVENTUALI RITORSIONI

7.1 La ritorsione

Costituisce ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità, o della divulgazione pubblica e che provoca o che può provocare alla persona segnalante o che ha sporto denuncia, in via diretto o indiretta, un danno ingiusto.

Esempi non esaustivi di comportamenti ritorsivi sono:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro:
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

7.2 Condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni

Le misure di protezione contro le ritorsioni si applicano laddove ricorrano le seguenti condizioni:

- sussistenza di fondati motivi, al momento della segnalazione, della denuncia e della divulgazione, che le violazioni comunicate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di ciò che si può segnalare;
- la segnalazione, divulgazione o denuncia è stata fatta attraverso i canali e alle condizioni espressamente previsti.
- le segnalazioni, denunce e divulgazioni sono state fatte nell'interesse pubblico o nell'interesse dell'integrità di EDA
- sussistenza di uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/ omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente dalla persona.
 In presenza di tali requisiti i motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini dell'applicazione delle misure di protezione.

7.3 Estensione soggettiva delle misure di protezione

Le misure di protezione contro le ritorsioni si applicano:

- al facilitatore;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

7.4 Segnalazione all'ANAC delle ritorsioni

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, sono segnalate ad ANAC, con il canale indicato per le segnalazioni esterne.

Compete ad ANAC la gestione delle comunicazioni di ritorsioni e l'accertamento del collegamento tra la condotta presuntivamente ritorsiva e la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia. ANAC in caso di accertamento della natura ritorsiva del comportamento, atto o omissione applica una sanzione da 10.000 euro a 50.000 euro.

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità Giudiziaria.

7.5 Prova della ritorsione

Nei procedimenti giudiziari, amministrativi e nelle controversie stragiudiziali e nei giudizi civili di risarcimento, è sufficiente che la persona segnalante provi di aver effettuato una segnalazione in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritenuto ritorsivo, spettando al datore di lavoro la prova che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla segnalazione.

2. L'inversione dell'onere della prova vale solo per la persona fisica che ha effettuato la segnalazione, divulgazione pubblica, e denuncia all'autorità.

LE ALTRE MISURE DI TUTELA

8.1 Esenzione di responsabilità per chi segnala, denuncia, o effettua una divulgazione pubblica Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o da deliberazioni giurisdizionali o da informazioni classificate;
- relative alla tutela del diritto d'autore:
- relative alla protezione dei dati personali.

La limitazione di responsabilità, che vale anche nei procedimenti civili, amministrativi e disciplinari, opera se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, l'autore aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità disciplinate dalla legge e nel presente regolamento.

8.2 Rinunce e transazioni

Le rinunce e le transazioni integrali o parziali che hanno oggetto i diritti e le tutele accordate per le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e le denunce non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, comma 4, c.c.

9. PERDITA DELLE TUTELE

9.1 Decadenza dalle misure di protezione

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

10. POTERE SANZIONATORIO DI ANAC

ANAC è competente ad irrogare sanzioni economiche alla cooperativa EDA:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza:
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quella richiesta dalla legge, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.